



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

AREA LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 264
N. GENERALE 1733 DEL 18/12/2021

**OGGETTO: VULNERABILITÀ SISMICA EX ART. 2, COMMA 3, O.P.C.M. 20/03/2003 N. 3274 DI
EDIFICI PUBBLICI COMUNALI DI CARATTERE RILEVANTE EDIFICIO
SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA STATALE BRIG. ANTONIO CEZZA**



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

AREA LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 264
DEL 18/12/2021

OGGETTO: VULNERABILITÀ SISMICA EX ART. 2, COMMA 3, O.P.C.M. 20/03/2003 N. 3274 DI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI DI CARATTERE RILEVANTE EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA STATALE BRIG. ANTONIO CEZZA

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di provvedimento, predisposta dal sottoscritto dirigente della terza area LL.PP. per specificità della materia relativa all'ingegneria strutturale, stante anche il ruolo di R.U.P. in capo al sottoscritto

Richiamato il decreto sindacale n° 1456 del 14/1/2019 e successivo n° 7 del 12/10/2020 con il quale sono stati definiti gli incarichi dirigenziali, nonché il PEG/PIANO DELLA PERFORMANCE con il quale sono state assegnate le risorse e gli obiettivi riferiti ai centri di responsabilità di propria pertinenza

PREMESSO CHE

- l'art. 2, comma 3, dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20/03/2003 n. 3274 recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica" ha disposto l'obbligo "di procedere a verifica [sismica], a cura dei rispettivi proprietari [...], sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso";
- il D.P.C.M. n. 3685/03, "Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003", ha definito le categorie di edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico e quelle aventi rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso durante eventi sismici;
- in ossequio al dettato normativo precedentemente richiamato, la Regione Puglia, con Delibera di G.R. n.153 del 02/03/2004, ha proceduto ad una prima classificazione sismica del territorio regionale, individuando, tra l'altro, all'Allegato 2, le tipologie di edifici ed infrastrutture che, per destinazioni d'uso e caratteristiche di utilizzo, possono essere considerati strategici per le finalità di protezione civile durante gli eventi sismici [Elenco A, Allegato 2, D.G.R. n.153/2004] o rilevanti in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso [Elenco B, Allegato 2, D.G.R. n.153/2004];
- il D.M. 14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni", così come aggiornato dal recente D.M. 17/01/2018, con riferimento alle conseguenze di un'interruzione di operatività o di un eventuale collasso in presenza di azione sismica, ha suddiviso le costruzioni nelle seguenti quattro classi d'uso:
 - Classe I: Costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli;

- Classe II: Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per l'ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali. Industrie con attività non pericolose per l'ambiente. Ponti, opere infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in Classe d'uso III o in Classe d'uso IV, reti ferroviarie la cui interruzione non provochi situazioni di emergenza. Dighe il cui collasso non provochi conseguenze rilevanti;
 - Classe III: Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con attività pericolose per l'ambiente. Reti viarie extraurbane non ricadenti in Classe d'uso IV. Ponti e reti ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza. Dighe rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale collasso;
 - Classe IV: Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla gestione della protezione civile in caso di calamità. Industrie con attività particolarmente pericolose per l'ambiente. Reti viarie di tipo A o B, di cui al D.M. n. 6792 del 05.11.2001, e di tipo C quando appartenenti ad itinerari di collegamento tra capoluoghi di provincia non altresì serviti da strade di tipo A o B. Ponti e reti ferroviarie di importanza critica per il mantenimento delle vie di comunicazione, particolarmente dopo un evento sismico. Dighe connesse al funzionamento di acquedotti e a impianti di produzione di energia elettrica;
- la Regione Puglia, in considerazione dell'intervenuto D.M. 14/01/2008, con Delibera di G.R. n.1214 del 31/05/2011, ha proceduto ad una specificazione di dettaglio delle tipologie di edifici ed infrastrutture degli elenchi A e B dell'Allegato 2 della succitata D.G.R. n.153/04;
 - l'art. 2, comma 6, dell'O.P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003 ha stabilito che "la necessità di adeguamento sismico degli edifici e delle opere di cui sopra sarà tenuta in considerazione dalle Amministrazioni pubbliche nella redazione dei piani triennali ed annuali di cui all'[art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109](#), e successive modifiche ed integrazioni [cfr. art. 21 D. Lgs. 50/2016], nonché ai fini della predisposizione del piano straordinario di messa in sicurezza antisismica di cui all'art. 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289".
 - la circolare DPC/SISM/0031471 del 21 aprile 2010 ha chiarito che: "la verifica [sismica] è obbligatoria, mentre non lo è l'intervento, a meno che non si disponga di risorse ordinarie sufficienti";
 - la circolare DPC/SISM/0075499 del 7 ottobre 2010, con riferimento alla "valutazione della sicurezza strutturale" [statica e sismica] di cui al paragrafo 8.3 del D.M. 14/01/2008, come aggiornato dal D.M. 17/01/2018, ha ulteriormente chiarito e specificato che:
 - la valutazione della sicurezza strutturale ed i consequenziali interventi di adeguamento e/o il "declassamento" della struttura sono necessari ed improcrastinabili nel caso di inadeguatezza statica di un'opera e dunque nei confronti delle azioni permanenti e di esercizio;
 - la valutazione della sicurezza strutturale sismica è obbligatoria, ma non l'intervento di adeguamento che, tuttavia, dovrà essere attuato dai proprietari in un lasso di tempo compatibile con le condizioni di rischio riscontrate e con le disponibilità economiche;
 - la circolare 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP., ha ulteriormente affermato che:
 - Nel caso in cui l'inadeguatezza di un'opera si manifesti nei confronti delle azioni non sismiche, quali carichi permanenti e altre azioni di servizio combinate per gli stati limite ultimi secondo i criteri esposti nel § 2.5.3 delle NTC (eventualmente ridotte in accordo con quanto specificato al § 8.5.5 delle NTC), è necessario adottare gli opportuni provvedimenti, quali ad esempio limitazione dei carichi consentiti, restrizioni all'uso e/o esecuzione di interventi volti ad aumentare la sicurezza, che consentano l'uso della costruzione con i livelli di sicurezza richiesti dalle NTC. Gli interventi da effettuare per eliminare le vulnerabilità più importanti possono anche essere parziali e/o temporanei, in attesa di essere completati nel corso di successivi interventi più ampi, atti a migliorare/adequare complessivamente la costruzione e/o parti di essa. Attesa l'aleatorietà dell'azione, nel caso in cui l'inadeguatezza di un'opera si manifesti nei confronti delle azioni sismiche, le condizioni d'uso, la necessità e la conseguente programmazione dell'intervento sono stabiliti sulla base di una pluralità di fattori, quali: la gravità dell'inadeguatezza e le conseguenze che questa comporterebbe anche in termini di pubblica incolumità, le disponibilità economiche, etc

DATO ATTO CHE

- nell'ambito della programmazione tecnica ed economica stabilita dal programma biennale delle forniture e dei servizi adottato con delibera di G.C. n° 46 del 7/5/2021 ed approvata con delibera di C.C. n° 53 del 16/7/2021 in uno con il Documento Unico di Programmazione, è stato previsto per l'anno 2021 lo stanziamento di:
 - € 200.000,00 da destinare all'affidamento di servizi di ingegneria ed architettura per verifiche edifici scolastici

- € 65.000,00 da destinare all'affidamento di servizi di ingegneria ed architettura per verifiche edifici comunali
 - € 65.000,00 da destinare all'affidamento di servizi di ingegneria ed architettura per verifiche palazzetto dello sport
 - € 40.000,00 da destinare all'affidamento di servizi di ingegneria ed architettura per verifiche ponti urbani
- detti stanziamenti sono correlati alla previsione di entrate derivanti dai proventi di oneri concessori ex DPR 380/2001, che si sono concretizzati inferiori a quanto previsto a causa dell'emergenza sanitaria in corso dovuta alla diffusione del virus covid-19
- che, in forza dei richiamati dettati normativi l'area LL.PP. ha proposto, con relazione del 7/6/2019, l'individuazione degli edifici strategici e degli edifici sensibili unitamente all'individuazione delle linee strategiche di azione da adottare per l'adempimento di legge;
- che, la Giunta Comunale con delibera n° 94 del 20/6/2019 ha condiviso ed approvato la relazione del 7/6/2019 ha individuato gli edifici di carattere strategico e sensibile e ne ha definito le priorità di intervento;

RITENUTO di procedere all'elaborazione della VULNERABILITÀ SISMICA EX ART. 2, COMMA 3, O.P.C.M. 20/03/2003 N. 3274 DI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI DI CARATTERE RILEVANTE: SCUOLA PRIMARIA STATALE BRIG. ANTONIO CEZZA – AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI VERIFICA SISMICA

DATO ATTO

- che i tecnici laureati di questo Ente non possono adempiere all'esecuzione del servizio professionale oggetto di affidamento sia perché la prestazione richiesta riveste carattere eminentemente specialistico, sia perché impegnati in altre contemporanee e indilazionabili attività d'ufficio, come da attestazione in atti;
- che non sussistono le condizioni per l'applicazione del disposto dell'art. 24, c. 1, lett. b) e c) del D. Lgs. n.50/2016 che consentono di conferire incarichi a dipendenti tecnici abilitati di altre amministrazioni;
- che, per l'effetto, è necessario procedere all'affidamento dell'incarico professionale ai soggetti esterni all'apparato comunale di cui all'art. 24, c. 1, lett. d, e art. 46 del D. Lgs. n.50/2016;
- **CONSIDERATO** che, per l'espletamento del citato incarico professionale, è stato stimato, ai sensi del D.M. 17/06/2016, il compenso professionale di € 38.295,01 – oltre CNPAIA 4% di € 1.531,80 e IVA 22% di € 8.761,90 per complessivi € 48.588,71 , come da “schema di Parcella” allegato al presente provvedimento – calcolato sulla seguente categoria d'opera:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		CorrISP. L.143/49	Grado Complessità <<G>>	Valore Categorie [€]
	Codice	Descrizione			
STRUTTURE	S.03	<i>Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni.</i>	I/g	0,95	960.450,00

DATO ATTO che l'attività professionale richiesta è dettagliatamente specificata nel “Disciplinare tecnico” e nello “Schema di Contratto” allegati al presente provvedimento;

VERIFICATO

- che, ai sensi dell'art. 34, c. 3, del D. Lgs. 50/2016, l'affidamento del servizio tecnico in parola non è soggetto agli obblighi di cui all'art. 34, commi 1 e 2, e – nello specifico – all'applicazione del [D.M. 11/10/2017](#) “*Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici*”;
- che, ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 560/2017 – non avendo ancora l'Ente adempiuto agli obblighi di programmazione formativa, organizzativa e gestionale del proprio personale dipendente (fissati dall'art. 3 del citato D.M. 560/2017), il servizio tecnico in affidamento non è soggetto agli obblighi di cui all'art. 23, c. 13, del D. Lgs. 50/2016; pertanto, nell'esecuzione della progettazione, non è possibile richiedere agli

operatori economici l'uso dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia di cui all'art. 23, comma 1, lett. h) del D. Lgs. 50/2016;

EVIDENZIATO

- che l'importo del servizio tecnico a base di gara è inferiore ad € 100.000,00 ed inferiore alla soglia di cui all'art. 35, c.1, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016;
- che, ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. 50/2016, *“a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”*;

RITENUTO

- di procedere all'affidamento dell'incarico mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara di cui all'art. 63 del D.lgs 50/2016, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 16/7/2020 n° 76 convertito con Legge 11/9/2020 n° 120 (decreto semplificazioni);
- di aggiudicare l'incarico professionale mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3 lett. b), del D.Lgs. 18/4/2016 n.50.
- di avviare, prima dell'espletamento della procedura negoziata, una preliminare indagine di mercato, sul portale “EmPulia”, attraverso cui il responsabile del procedimento individuerà, tra i partecipanti, cinque concorrenti mediante sorteggio pubblico a cui poter rivolgere l'invito alla procedura negoziata, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità;
- che, ai fini dell'espletamento della citata indagine di mercato, è stato predisposto apposito avviso con relativi allegati composti da:
 - scheda informativa degli edifici da sottoporre a verifica;
 - modello istanza di invito alla gara;
 - scheda modello A
 - scheda modello A1
 - Indicazioni tecniche generali per la valutazione della sicurezza strutturale e sismica di edifici pubblici comunali di carattere strategico e rilevante;
 - schema di contratto;
 - schema lettera di invito
 - schema istanza di partecipazione a seguito della lettera di invito
 - schema offerta economica

RITENUTO di dover stabilire nell'avviso di indagine di mercato i seguenti requisiti minimi e condizioni di partecipazione:

- che è obbligatorio il sopralluogo, previo concordamento della data – a mezzo mail – con il Responsabile del Procedimento;
- che non è applicabile la “garanzia provvisoria” all'offerta, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 93, c. 10, del D. Lgs. 50/2016 e art. 1 comma 4 del D.L. 16/7/2020 n° 76 convertito con Legge 11/9/2020 n° 120 (decreto semplificazioni);
- che, invece, ricorrono le condizioni per l'applicazione della “garanzia definitiva” per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016;
- che possono partecipare alla procedura gli operatori economici di cui all'art. 46 del D. Lgs. n. 50/2016;
- che, ai sensi dell'art. 24, c. 5, del D. Lgs. 50/2016, il servizio tecnico oggetto di gara dovrà essere espletato da ingegnere, o architetto, abilitato all'esercizio della professione, iscritto al rispettivo Ordine professionale, personalmente responsabile dell'espletamento del servizio tecnico, e nominativamente indicato, già in sede di presentazione dell'offerta, da parte dell'operatore economico partecipante alla selezione con l'obbligo del rispetto dell'art.31 comma 8 del d.lgs. n.50/2016, in ordine all'individuazione di un geologo a cui compete in maniera esclusiva l'elaborazione della relazione geologica;
- che è ammesso il subappalto nei termini di cui all'art. 31, comma 8, del D. Lgs. 50/2016;
- che, in caso di raggruppamento temporaneo è obbligatorio indicare espressamente i nominativi del componente del raggruppamento che svolgerà le funzioni di capogruppo;

- che, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 2/12/2016 n. 263, i raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista progettista, laureato e abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza;
- che è ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla lett. e) dell'art. 46 del D. Lgs. 50/2016, anche se non ancora costituiti.
- che ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice;
- che è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla selezione in più di un'associazione temporanea o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete, ovvero di partecipare singolarmente e quali componente di una associazione temporanea o consorzio ordinario di concorrenti;
- che il medesimo divieto sussiste anche per i liberi professionisti qualora alla gara partecipi, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo;
- che è vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale;
- che gli operatori economici retisti, non partecipanti alla gara, possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- che i consorzi stabili di cui alle lett. f) e g) dell'art. 46 del D. Lgs 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
- che nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore;
- che le aggregazioni di rete rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile;
- che il servizio tecnico richiesto non può che essere concepito in modo organico e nella sua integrale complessità, pertanto, il servizio oggetto di gara deve essere costituito da un unico lotto (funzionale e prestazionale) nei termini di cui all'art. 51, comma 1, del D. Lgs. 50/2016;
- che i concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti minimi di accesso di cui ai punti seguenti e che i documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei citati requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016;
- che, per l'effetto, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, sono inammissibili le offerte prive delle qualificazioni di seguito richieste;
- che, in ordine ai requisiti generali di partecipazione, i concorrenti di cui all'art. 46, comma 1, del D. Lgs. 18/4/2016 n.50 dovranno:
 - dichiarare di non trovarsi nelle situazioni di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti pubblici elencate dall'art. 80 del D.Lgs. 18/4/2016 n.50;
 - dichiarare di non trovarsi nelle situazioni di esclusione di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - dichiarare di non trovarsi nelle situazioni di esclusione di cui all'art. 53, comma 16 ter), D. Lgs. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della PP.AA.);
 - dichiarare di non trovarsi nelle situazioni di esclusione di cui all'art. 41 del D.lgs. 198/06 (Codice delle pari opportunità) e di cui all'art. 44 del D.lgs. 286/98 (Testo Unico sull'immigrazione);
 - dichiarare di non trovarsi nelle situazioni di esclusione dalle gare per violazione dell'obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona ai sensi dell'art. 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300;
 - dichiarare di non trovarsi nelle situazioni di esclusione dalle procedure di affidamento disposta ai sensi dell'art. 13, comma 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180 (Statuto delle imprese) per non essere stati in grado di dimostrare il possesso dei requisiti;
 - dichiarare di trovarsi nelle situazioni assenza del divieto di partecipazione alle procedure di gara di cui all'art. 13 del D.L. 223/2006, convertito in L. n. 248/2006;
 - dichiarare di non essere sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale o nei cui confronti, negli ultimi cinque anni antecedenti, vi è stata l'estensione degli effetti derivanti dall'irrogazione della sorveglianza speciale nei riguardi di un proprio convivente;

- dichiarare di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla L. n. 383/2001, ovvero, di essersene avvalsi, ma che il periodo di emersione si è concluso;
 - dichiarare di non avere sede, residenza o domicilio (ai sensi di quanto disposto dall'art. 37, comma 1, del D.L. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010) in Paesi così detti “*black list*”, elencati nel D.M. 04/05/1999 e nel D.M. 21/11/2001 oppure di avere sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “*black list*”, ma di essere in possesso dell'autorizzazione ministeriale prevista dal succitato art. 37;
 - dichiarare di trovarsi nelle condizioni di assenza di altre cause di esclusione che, in base alla vigente legislazione, siano ostative o determinino divieto a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione;
 - (Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) indicare gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale nonché, dichiarare di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
 - dichiarare di essere in regola con la propria posizione contributivo - assicurativo/previdenziale;
 - dichiarare di aver preso visione del “Disciplinare tecnico” e dello “Schema di Contratto” e di accettarne integralmente e senza riserva alcuna il contenuto;
 - dichiarare, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del D. Lgs. 50/2016, il domicilio eletto, l'indirizzo di posta elettronica certificata e autorizzare la stazione appaltante all'utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica certificata sopra riportato in sostituzione della lettera raccomandata A.R.
- che, in ordine ai requisiti di idoneità professionale, occorre prevedere:
 - per tutti gli operatori economici: requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263 (il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito Ordine professionale corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito);
 - per i professionisti che espletano l'attività di progettazione oggetto del bando: laurea in ingegneria e/o architettura o equipollente – abilitazione all'esercizio della professione, iscrizione al relativo Ordine professionale;
 - per tutte le tipologie di società e per i consorzi: iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito);
 - che, in ordine ai requisiti tecnico – professionali ed economico – finanziari, tenuto conto della specificità del servizio richiesto e in ossequio ai principi di adeguatezza, attinenza e proporzionalità, (cfr. Linee Guida n.1 “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria” approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 138 del 21/2/2018 – art. 83 del D. Lgs. n.50/2016 – art. 58 della Direttiva n. 2014/24/UE) occorre prevedere:
 - fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura [progettazione e/o direzione lavori], di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, non inferiore ad **€ 60.000,00**;
 - avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura [progettazione di livello non inferiore al definitivo e/o direzione lavori], di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti alla categoria "Strutture" - destinazione funzionale "Strutture, opere infrastrutturali puntuali" - ID Opere "**S.03**" oppure "**S.04**" (ex I/g - IX/b - L. 143/49) come definite dalla tabella Z - 1 allegata al D.M. 17/06/2016, per un importo globale almeno pari ad **€ 1.500.000,00**;
 - avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, c.d. “**servizi di punta**” [progettazione di livello non inferiore al definitivo e/o direzione lavori], di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti alla categoria "Strutture" - destinazione funzionale "Strutture, opere infrastrutturali puntuali" - ID Opere "**S.03**" oppure

"S.04" (ex I/g - IX/b - L. 143/49) come definite dalla tabella Z - 1 allegata al D.M. 17/06/2016, per un importo globale almeno pari ad € 400.000,00;

Le capacità tecniche e professionali fanno riferimento ai contratti eseguiti (art. 58, comma 4, della direttiva 24/2014). Ai fini della dimostrazione del requisito di avvenuto espletamento della progettazione occorre riferirsi a progetti affidati ed approvati dalla Stazione appaltante entro il decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando. Nel caso di direzione lavori occorre fare riferimento a lavori iniziati ed ultimati entro il decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando.

I dati amministrativi e tecnico – economici dei singoli servizi tecnici considerati ai fini della determinazione degli importi lavori dovranno essere riportati obbligatoriamente nella scheda modello “A” allegata al presente provvedimento e appositamente predisposta per essere inserita nella documentazione di gara, redatta nella forma di dichiarazione sostitutiva ex art. 47 del D.P.R. 445/2000. L’importo complessivo dei lavori – pari alla somma degli importi dei singoli servizi tecnici indicati nelle schede modello “A” – dovrà essere indicato obbligatoriamente nella scheda modello “A1” allegata al presente provvedimento e appositamente predisposta per essere inserita nella documentazione di gara, redatta nella forma di dichiarazione sostitutiva ex art. 47 del D.P.R. 445/2000. Nel caso in cui il concorrente abbia svolto entrambe le attività di progettazione e direzione dei lavori, si terrà conto esclusivamente di una sola delle attività.

- che, relativamente ai raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE occorre fornire le seguenti, ulteriori indicazioni:
 - alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile;
 - nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria;
 - nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito, oppure di un’aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti;
 - il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto da:
 - a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
 - a. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;
 - nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.
 - nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale i requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti dal raggruppamento temporaneo nel complesso;
 - i requisiti dei servizi di punta devono essere posseduti dal raggruppamento temporaneo nel complesso, fermo restando che i due servizi di punta richiesti, nella singola classe/categoria, possono essere svolti sia da un unico soggetto, sia da due soggetti diversi del raggruppamento – mai da tre o più soggetti visto il divieto di frazionamento – per un importo complessivo pari a quello richiesto dagli atti di gara nella singola classe/categoria (chiarimento al Bando tipo n.3 approvato con deliberazione del Consiglio ANAC in data 14/11/2018);
- che, relativamente ai consorzi stabili, occorre fornire le seguenti, ulteriori indicazioni:
 - i consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti del D.M. 263/2016 devono essere posseduti:
 - a. per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dal consorzio e dalle consorziate, secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto;
 - a. per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto;
 - il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici;
 - il requisito relativo all’iscrizione all’Ordine professionale deve essere posseduto dal consorzio o da una delle consorziate esecutrici;
 - i requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti,

anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio;

RITENUTO di dover stabilire il seguente punteggio per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per un totale complessivo di n. 100 punti:

Valutazione dell'offerta tecnica: max punti 80
Valutazione dell'offerta economica: max punti 20

EVIDENZIATO che per quanto attiene agli elementi di valutazione ed alla congruità delle offerte trovano applicazione l'art. 95, comma 6, del D.lgs.50/16 e le Linee Guida nn. 1 e 2 dell'ANAC.

RITENUTO, in considerazione della specificità dei servizi richiesti e in ossequio ai principi di adeguatezza, attinenza e proporzionalità, (art. 83 del D. Lgs. 18/4/2016 n.50 – art. 58 della Direttiva n. 2014/24/UE), di dover selezionare gli operatori economici, nell'ambito della procedura negoziata successiva all'avviso di indagine di mercato, sulla base dei seguenti criteri:

Criteri per la valutazione dell'offerta tecnica

A) Professionalità ed esperienza dei concorrenti nel campo della sicurezza strutturale delle costruzioni esistenti (punti 40/80):

Professionalità ed adeguatezza del concorrente desunta dalla documentazione descrittiva, grafica ed eventualmente fotografica relativa ad **incarichi progressi** espletati dal concorrente e che lo stesso ritenga particolarmente significativi della propria capacità professionale e tecnico-organizzativa ad eseguire la prestazione oggetto di affidamento, scelti fra interventi affini a quello oggetto di appalto e di significativa rilevanza economica, secondo la "categoria" e la "destinazione funzionale" progettuale stabilita dal bando di gara. I servizi di riferimento sono relativi ad incarichi regolarmente approvati ed eseguiti, iniziati ed ultimati nel decennio antecedente la pubblicazione del bando, ovvero quelli ultimati nello stesso periodo per il caso di servizi anche iniziati in epoca precedente, ovvero iniziati in tale periodo, ma ancora in corso alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature, relativamente alla parte approvata.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio al criterio di valutazione A) "**Professionalità ed esperienza dei concorrenti nel campo della sicurezza strutturale delle costruzioni esistenti**" sono stabiliti i seguenti sub criteri:

criterio	n.	Sub criteri	Punti
A) Professionalità ed esperienza dei concorrenti nel campo della sicurezza strutturale delle costruzioni esistenti	A.1	Comprovata esperienza professionale in attività affini a quella oggetto della presente indagine, e di rilevanza analoga per consistenza, natura delle problematiche e autorevolezza della committenza, documentata dall'espletamento negli ultimi dieci anni di n.3 incarichi di verifica della sicurezza sismica delle costruzioni esistenti aventi modalità costruttive strutturali e destinazioni d'uso strategiche e/o rilevanti analoghe agli immobili oggetto di verifica	24
	A.2	comprovata esperienza professionale in attività conformi a quella oggetto della presente indagine e di rilevanza analoga per consistenza, natura delle problematiche e autorevolezza della committenza, documentata dall'espletamento negli ultimi dieci anni di n.3 incarichi di progettazione definitiva/esecutiva e/o di direzione dei lavori di interventi di adeguamento strutturale e sismico su edifici esistenti aventi modalità costruttive strutturali e destinazioni d'uso strategiche e/o rilevanti analoghe agli immobili oggetto di verifica	12
	A.3	comprovata esperienza scientifica e didattica nel campo specifico della sicurezza strutturale delle costruzioni esistenti documentata da titoli scientifici, titoli didattici, anche in ambito universitario, titoli di docenza in corsi di formazione professionale, di partecipazione in qualità di relatore a convegni, anche di interesse nazionale comprovante l'esperienza scientifica e didattica nel campo specifico della sicurezza strutturale delle costruzioni esistenti	4

Per ognuno degli incarichi richiesti (n. 3 di verifica sismica + n.3 progettazione definitiva/esecutiva e/o di direzione lavori – sub criteri A.1 e A.2) dovranno essere prodotti:

1. una relazione descrittiva (per ogni intervento) di massimo n. 4 pagine da 1500 battute ciascuna formato A4 contenente una descrizione puntuale dell'intervento con l'indicazione del committente, dell'oggetto, degli estremi dell'atto di pubblicazione, dell'importo dei lavori complessivo distinto per categorie di intervento, nonché delle "categorie" e delle "destinazioni funzionali" progettuali delle opere verificate e/o progettate e/o dirette, dei tempi di esecuzione dell'incarico, eventuali accordi bonari, riserve e problematiche affrontate;
1. elaborati grafici da produrre al massimo su n. 3 fogli formato A3 (per ogni intervento);
2. eventuale documentazione fotografica dell'intervento prodotta al massimo su n. 1 foglio formato A3 (per ogni intervento).

Per il sub criterio A.3 dovrà essere prodotto:

1. un elenco schematico e sintetico dei titoli scientifici, didattici, anche in ambito universitario, di docenza in corsi di formazione professionale, di partecipazione in qualità di relatore a convegni, anche di interesse nazionale comprovante l'esperienza scientifica e didattica nel campo specifico della sicurezza strutturale delle costruzioni esistenti;

A) Caratteristiche metodologiche e qualitative dell'offerta – punti 40/80

Ai fini dell'attribuzione del punteggio al criterio di valutazione **B) "Caratteristiche metodologiche e qualitative dell'offerta"** si terrà conto dei seguenti sub criteri elencati nelle tabelle seguenti:

Criterio	n.	Sub criteri	Punti
B) Caratteristiche metodologiche e qualitative dell'offerta	B.1	Azioni e soluzioni che il concorrente intende sviluppare – <u>distintamente per ciascuno degli edifici oggetto di verifica</u> – in relazione alla conduzione dell'analisi storico-critica, del rilievo geometrico-strutturale, della campagna diagnostica, dell'elaborazione ed interpretazione dei risultati delle prove fino alla caratterizzazione meccanica dei materiali strutturali (fasi A e B del disciplinare tecnico).	12
	B.2	Metodi di analisi e criteri di verifica che il concorrente intende applicare – <u>distintamente per ciascuno degli edifici oggetto di verifica e per ciascuna fase delle verifiche ai carichi gravitazionali ed alle azioni sismiche</u> – più appropriati alla migliore modellazione e descrizione del comportamento strutturale degli edifici oggetto di verifica, al fine di minimizzare gli eventuali, futuri interventi strutturali di adeguamento statico – sismico (fasi C e D del disciplinare tecnico).	10
	B.3	Valutazione degli eventuali interventi di consolidamento necessari (almeno a livello concettuale) – <u>distintamente per ciascuno degli edifici oggetto di verifica</u> – per la mitigazione delle vulnerabilità attese (interventi di miglioramento atti ad aumentare la sicurezza strutturale esistente, pur senza necessariamente raggiungere i livelli richiesti dalle norme tecniche vigenti, riparazioni o interventi locali che interessino elementi isolati e che comunque comportino un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti).	8
	B.4	Proposte migliorative del concorrente in relazione a quanto richiesto dall'Amministrazione nel Disciplinare tecnico e nello Schema di Contratto.	6
	B.5	Modalità di esecuzione dell'incarico con riguardo all'articolazione temporale delle varie fasi evidenziando, fra l'altro, le modalità di interazione/integrazione/coordinationo con la committenza e con i laboratori incaricati dell'esecuzione della diagnostica strutturale, nonché le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita. Modello organizzativo e risorse umane e strumentali a disposizione per lo svolgimento del servizio.	4

La documentazione da produrre a comprova del criterio **B) “Caratteristiche metodologiche e qualitative dell’offerta”** è la seguente:

1. una relazione contenente l’illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico. La relazione sarà contenuta in massimo di n. 30 pagine da 1500 battute ciascuna formato A4. Tale relazione dovrà essere articolata in paragrafi rubricati secondo i sub criteri di valutazione di seguito riportati;
1. elaborati grafici e immagini da proporre in massimo n. 10 fogli formato A3.

Per l’attribuzione dei punteggi all’offerta tecnica la commissione utilizzerà il metodo del confronto a coppie tra le offerte secondo quanto previsto dalle Linee Guida n. 2 “*Offerta economicamente più vantaggiosa*”.

Il confronto tra le offerte avverrà sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascun progetto in confronto con tutti gli altri, secondo i parametri di cui ai punti precedenti. Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 – nessuna preferenza; 2 – preferenza minima; 3 – preferenza piccola; 4 – preferenza media; 5 – preferenza grande; 6 – preferenza massima), eventualmente utilizzando anche valori intermedi. Verrà poi costruita la matrice triangolare secondo quanto indicato nelle citate Linee Guida n. 2.

Al termine dei confronti, per ciascun commissario, la somma dei coefficienti attribuiti mediante il “confronto a coppie” sarà trasformata in coefficienti variabili tra zero e uno e si calcolerà la media dei coefficienti di ciascun commissario attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e agli altri concorrenti un punteggio conseguentemente proporzionale al coefficiente raggiunto.

Non si procederà all’apertura dell’offerta economica per quelle offerte tecniche che non raggiungano il **punteggio minimo di 48 (quarantotto) punti su 80 punti**.

Al fine di agevolare il lavoro dei commissari di gara, tutta la documentazione relativa all’offerta tecnica deve essere presentata con le seguenti ulteriori modalità:

- a) La denominazione dei file dovrà recare i seguenti accorgimenti:
 - suffisso “A1” per tutti i file afferenti al subcriterio A.1;
 - suffisso “A2” per tutti i file afferenti al subcriterio A.2;
 - “A3_Elenco_sintetico_titoli”, per elenco schematico e sintetico dei titoli scientifici;
 - “B_Relazione_metodologica” per la relazione metodologica di cui al criterio B);
 - “B_Elaborati_grafici” per gli elaborati grafici di cui al criterio B);
- a) la relazione metodologica, di cui al criterio B), dovrà essere articolata in paragrafi rubricati ciascuno con il sub criterio cui si riferisce;
- b) tutta la documentazione tecnica dovrà essere unita in un unico file o raccolta in una cartella compressa;
- c) tutta la documentazione tecnica deve essere firmata digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o da altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso (in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito la documentazione deve essere sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento);
- d) dall’offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese o consenta di desumere, direttamente o indirettamente, l’offerta economica;
- e) L’offerta tecnica non può:
 - comportare alcun onere maggiore, indennizzo, rimborso o adeguamento a carico della Stazione appaltante, pertanto, sotto il profilo economico, l’importo contrattuale determinato in base all’offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica;
 - contenere elementi proposti sotto condizione di variazione del prezzo;
 - in relazione ad uno o più d’uno degli elementi di valutazione, esprimere o rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non consentano una valutazione univoca.

Criteri per la valutazione dell’offerta economica – max 20 punti

L'offerta economica deve essere redatta mediante ribasso percentuale unico sul corrispettivo a base di gara. Trattandosi di affidamento di servizi tecnici di ingegneria a carattere marcatamente specialistico, la Stazione appaltante intende valorizzare la qualità tecnica delle offerte rispetto al ribasso sui compensi. Secondo quanto stabilito dalle citate Linee Guida n.2, per l'attribuzione del punteggio all'offerta economica si utilizzerà pertanto il metodo bilineare attraverso la formula che segue:

$$C_i (\text{per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X * A_i / A_{\text{soglia}}$$

$$C_i (\text{per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1 - X) * [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo

A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

$X = 0,85$

A_{max} = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente

Punteggio in relazione al prezzo del concorrente i-esimo = $C_i * p$ (fattore ponderale uguale a 20).

In caso di parità di punteggio totale ottenuto (offerta tecnica + offerta economica) si procederà al sorteggio.

RITENUTO

- di dover procedere, in questa sede, all'impegno delle somme relative alle indagini diagnostiche che si renderanno necessarie per definire il quadro delle conoscenze sugli edifici scolastici oggetto di verifica;
- di dover, pertanto, approvare il seguente quadro economico relativo al servizio tecnico:

QUADRO ECONOMICO VULNERABILITA' SISMICA	
SCUOLA Brig. Antonio Cezza	
ONORARIO E SPESE PER INAGINI DIAGNOSTICHE (ESCLUSO IVA E ONERI)	€ 38 295,01
SOMME A DISPOSIZIONE PER CAMPAGNA DIAGNOSTICA (COMPRESO IVA)	€ 9 000,00
SPESE GENERALI	€ 1 000,00
IMPREVISTI	€ 5 938,34
INCENTIVO EX ART. 113 d. Lgs. 50/2016	€ 472,95
ONERI PREVIDENZIALI SU ONORARIO	€ 1 531,80
IVA AL 22% SU ONORARIO E ONERI PREVIDENZIALI	€ 8 761,90
TOTALE	€ 65 000,00

EVIDENZIATO

che la campagna diagnostica sarà affidata a laboratori ufficiali in possesso di autorizzazione ministeriale ex art. 59 del D.P.R. 380/2001 con separata procedura all'esito dell'elaborazione del piano delle indagini diagnostiche;

che, comunque, il soggetto aggiudicatario dell'incarico del servizio tecnico di verifica statica e sismica degli edifici scolastici dovrà, in ogni caso, predisporre il piano di indagini diagnostiche strutturali (sotto l'aspetto tecnico ed economico), assistere, coordinare, sovrintendere all'esecuzione delle prove ed interpretarne i risultati

RITENUTO, pertanto, di dover fronteggiare la spesa complessiva di € 65.000,00 per l'espletamento del servizio tecnico in parola con le disponibilità presenti al capitolo 71200 del bilancio 2021/2023 annualità 2021:

VISTO che con Delibera di Consiglio Comunale n. 50 in data 16/07/2021, esecutiva, è stato approvato il Rendiconto della Gestione esercizio finanziario 2020 (Conto Consuntivo);

VISTO che con Delibera di Consiglio Comunale n. 55 in data 16/07/2021, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;

VISTO che con Delibera di Consiglio Comunale n. 56 in data 16/07/2021, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

VISTO che con Delibera di Giunta Comunale n. 86 in data 16/07/2021, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2021-2023;

VISTO che con Delibera di Giunta Comunale n. 54 dell'11 maggio 2021 è stato approvato il Piano della Performance e il Piano degli obiettivi 2021/2023;

DATO ATTO

- che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del Servizio LL.PP. esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, così come richiesto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
- che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente e che pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Settore Finanziario, in base al combinato disposto degli artt. 151, comma 4, e 147bis TUEL (D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);
- che non sussistono in capo al Dirigente della terza area LL.PP. e patrimonio ing. Luigi Puzifferri conflitti di interesse, anche potenziali rispetto alla fattispecie in argomento ai destinatari del provvedimento, ai sensi dell'art.6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e art. 42 del D.Lgs 18/4/2016 n° 50 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI

- il Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.L.vo 18/8/2000 n.267;
- l'art. 32, c. 2, del d. Lgs. 50/2016;

DETERMINA

- 1) Le premesse formano parte integrante del presente dispositivo;
- 1) **APPROVARE** il quadro economico del servizio come in premessa riportato:
- 2) **AVVIARE** specifica procedura di indagine di mercato mediante pubblicazione per 30 giorni di avviso sul portale "EmPulia", all'esito del quale il responsabile del procedimento individuerà, tra i partecipanti in possesso dei requisiti richiesti con estrazione a sorte in seduta pubblica, cinque concorrenti a cui rivolgere l'invito alla procedura negoziata,
- 3) **RISERVARSI**:
 - di procedere anche in presenza di un numero inferiore di candidati nel caso in cui i partecipanti all'avviso di indagine di mercato, siano inferiori a cinque
 - di invitare tutti i partecipanti all'avviso di indagine di mercato nel caso in cui il numero di partecipanti non sia eccessivo, valutato dal RUP temperando opportunamente i principi della "maggior partecipazione" e della "celerità dell'azione amministrativa"
- 4) **INDIVIDUARE** il professionista a cui affidare incarico della verifica di vulnerabilità sismica in epigrafe indicato, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara di cui all'art. 63 del D.lgs 50/2016, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 16/7/2020 n° 76 convertito con Legge 11/9/2020 n° 120 (decreto semplificazioni), sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3 lett. b), del D.Lgs. 18/4/2016 n.50
- 5) **APPROVARE**
 - I requisiti e le condizioni di partecipazione come in premessa riportati
 - lo "schema di Parcella";
 - Lo schema di avviso di indagine di mercato con i relativi allegati come di seguito riportati:
 - schede Modello "A" e "A1" dimostrative dei requisiti tecnici di accesso all'indagine di mercato;
 - scheda informativa dell'edificio da sottoporre a verifica;
 - modello istanza di invito alla gara;
 - Indicazioni tecniche generali per la valutazione della sicurezza strutturale e sismica di edifici pubblici comunali di carattere strategico e rilevante;
 - schema di contratto;

- schema lettera di invito
- schema istanza di partecipazione a seguito della lettera di invito
- schema offerta economica
- I criteri e la metodologia posti alla base della valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3 lett. b), del D.Lgs. 18/4/2016 n.50, come in premessa riportati

6) **DARE ATTO**

- che l'esecuzione delle prove diagnostiche saranno affidate a laboratori ufficiali in possesso di autorizzazione ministeriale ex art. 59 del D.P.R. 380/2001 con separata procedura all'esito dell'elaborazione del piano delle indagini diagnostiche;
- che, comunque, il tecnico incaricato dovrà, in ogni caso, predisporre il piano di indagini diagnostiche strutturali (sotto l'aspetto tecnico ed economico), assistere, coordinare, sovrintendere all'esecuzione delle prove ed interpretarne i risultati;

7) **FRONTEGGIARE** la spesa complessiva di € 65.000,00 per l'espletamento del servizio tecnico in parola con impegno da assumere – ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 – sul Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 come segue:

Eserc. Finanz.	2021				
Cap./ Mac.	71200/202	Descrizione	servizi di ingegneria ed architettura per verificare edifici scolastici e strutture strategiche		
Miss./Progr.	4/02	PdC finanz.	2.02.03.05.001	Spesa non ricorr.	-
Titolo	2	Centro di costo	Servizio Tecnico	esigibilità	2022
SIOPE		CIG		CUP	C73D21003360004
Creditore					
Causale	VULNERABILITÀ SISMICA EX ART. 2, COMMA 3, O.P.C.M. 20/03/2003 N. 3274 DI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI DI CARATTERE RILEVANTE EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA STATALE BRIG. ANTONIO CEZZA.				
Modalità finanziamento	Fondi di bilancio comunale –			Finanz. da FPV	-
Imp./Pren. n.	-	Importo	€ 65.000,00	Frazionabile in 12	-

8) **PROCEDERE** al sub impegno della somma di € 48.588,71 relativa al corrispettivo per il servizio di ingegneria ed architettura oggetto di gara (compreso oneri riflessi ed IVA) nell'ambito dell'impegno padre assunto al punto precedente

Eserc. Finanz.	2021				
Cap./ Mac.	71200/202	Descrizione	servizi di ingegneria ed architettura per verificare edifici scolastici e strutture strategiche		
Miss./Progr.	4/02	PdC finanz.	2.02.03.05.001	Spesa non ricorr.	-
Titolo	2	Centro di costo	Servizio Tecnico	esigibilità	2022
SIOPE		CIG	9030462CFA	CUP	C73D21003380004
Creditore	Da individuare a seguito di gara				
Causale	VULNERABILITÀ SISMICA EX ART. 2, COMMA 3, O.P.C.M. 20/03/2003 N. 3274 DI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI DI CARATTERE RILEVANTE EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA STATALE BRIG. ANTONIO CEZZA.				
Modalità finanziamento	Fondi di bilancio comunale –			Finanz. da FPV	-
Imp./Pren. n.	-	Importo	€ 48.588,71	Frazionabile in 12	-

9) **DARE ATTO** che R.U.P. dell'intervento è il sottoscritto dirigente dell'area terza LL.PP.e patrimonio ing. Luigi Puzifferri

10) **DARE ATTO** che per il servizio tecnico oggetto di affidamento è stato acquisito il CIG n. 9030462CFA e CUP C73D21003380004

11) **ACCERTARE**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, che il programma del conseguente pagamento è compatibile con il relativo stanziamento di cassa e con i vincoli di finanza pubblica dettati dall'art. 1 commi 463 – 508, della Legge 11 dicembre 2016, n.232 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019, come modificata dalla legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018)”*;

- 12) **DARE ATTO** che il presente provvedimento comporta impegno di spesa e, per l'effetto, la sua esecutività discende dalla previa acquisizione della attestazione di copertura finanziaria di spesa, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, TUEL 267/00;
- 13) **DARE ATTO** che, in ragione dei suoi contenuti il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e in Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.leg.vo 33/2013, sezione Elenco tabellare affidamenti di lavori\servizi\forniture, precisandosi che sono stati assolti gli obblighi informativi presso il SIMOG e rispettate le disposizioni che prevedono il ricorso alle convenzioni CONSIP, ai Soggetti Aggregatori, ovvero al MEPA
- 14) **DISPORRE** che l'intero importo di € 65.000,00 presente sul capitolo 71200 sia trasformato in fondo pluriennale vincolato ai sensi del punto 5.4.9 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, stante la tempistica della procedura di affidamento che non potrà concludersi entro l'anno 2021
- 15) **DARE ATTO** che è stata preventivamente verificata :
- la regolarità amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis del d.leg.vo 267/00
 - il rispetto delle misure generali e specifiche previste dal piano di prevenzione della corruzione
 - l'assenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interesse o che impongano obblighi di astensione.
- L'assenza di dati personali sensibili o che comunque pongano divieti o limiti nella pubblicazione del presente provvedimento in albo pretorio \ ovvero l'avvenuta obliterazione di tali dati nel testo che sarà oggetto di pubblicazione

Il Dirigente AREA LAVORI PUBBLICI
Luigi Puzziferri

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Luigi Puzziferri in data 21/12/2021



Comune di Trani
Provincia di Barletta-Andria-Trani

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione AREA LAVORI PUBBLICI nr.264 del 18/12/2021

ESERCIZIO: 2021	<i>Impegno di spesa</i>	2021 1822/0	Data: 22/12/2021	Importo: 65.000,00
Oggetto:	VULNERABILITÀ SISMICA EX ART. 2, COMMA 3, O.P.C.M. 20/03/2003 N. 3274 DI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI DI CARATTERE RILEVANTE EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA STATALE BRIG. ANTONIO CEZZA			
SIOPE:	2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti		C.U.P.: C73D21003360004	
Piano dei Conti Fin.:	2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti			
Beneficiario:	0010009 - DIVERSI			
Bilancio				
Anno:	2021	Stanziamiento attuale:	9.186.368,79	
Missione:	4 - Istruzione e diritto allo studio	Impegni gia' assunti:	515.528,60	
Programma:	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	Impegno nr. 1822/0:	65.000,00	
Titolo:	2 - Spese in conto capitale	Totale impegni:	580.528,60	
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Disponibilità residua:	8.605.840,19	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2021	Stanziamiento attuale:	409.924,80	
Capitolo:	71200	Impegni gia' assunti:	301.982,70	
Oggetto:	VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA EDIFICI SCOLASTICI (FINANZIATO DA OO.UU.)	Impegno nr. 1822/0:	65.000,00	
		Totale impegni:	366.982,70	
		Disponibilità residua:	42.942,10	
Progetto:				
Resp. spesa:	3410 - Servizio Tecnico e LL.PP.			
Resp. servizio:	3410 - Servizio Tecnico e LL.PP.			

TRANI li, 22/12/2021

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Vincenzo Colucci



Comune di Trani
Provincia di Barletta-Andria-Trani

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione AREA LAVORI PUBBLICI nr.264 del 18/12/2021

ESERCIZIO: 2021	Impegno:	2021 1822/0	Data: 22/12/2021	Importo:	65.000,00
	Subimpegno di spesa:	2021 1822/1	Data: 22/12/2021	Importo:	48.588,71
Oggetto:	VULNERABILITÀ SISMICA EX ART. 2, COMMA 3, O.P.C.M. 20/03/2003 N. 3274 DI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI DI CARATTERE RILEVANTE EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA STATALE BRIG. ANTONIO CEZZA				
				C.I.G.:	9030462CFA
SIOPE:	2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti				C.U.P.: C73D21003360004
Piano dei Conti Fin.:	2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti				
Beneficiario:	0014383 - DA INDIVIDUARSI A SEGUITO DI PROCEDURA DI GARA				
Bilancio					
Anno:	2021				
Missione:	4 - Istruzione e diritto allo studio				
Programma:	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo:	2 - Spese in conto capitale				
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Piano Esecutivo di Gestione					
Anno:	2021		Importo impegno:	65.000,00	
Capitolo:	71200		Subimpegni già assunti:	0,00	
Oggetto:	VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA EDIFICI SCOLASTICI (FINANZIATO DA OO.UU.)		Subimpegno nr. 1822/1:	48.588,71	
			Disponibilità residua:	16.411,29	
Progetto:					
Resp. spesa:	3410 - Servizio Tecnico e LL.PP.				
Resp. servizio:	3410 - Servizio Tecnico e LL.PP.				

TRANI li, 22/12/2021

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Vincenzo Colucci



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 2000**

Settore Proponente: **AREA LAVORI PUBBLICI**

Ufficio Proponente: **LL.PP.**

Oggetto: **VULNERABILITÀ SISMICA EX ART. 2, COMMA 3, O.P.C.M. 20/03/2003 N. 3274 DI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI DI CARATTERE RILEVANTE EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA STATALE BRIG. ANTONIO CEZZA**

Nr. adozione settore: **264** Nr. adozione generale: **1733**

Data adozione: **18/12/2021**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **22/12/2021**

Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. VINCENZO COLUCCI

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

COLUCCI VINCENZO in data 22/12/2021